

Art. 21 — Il distintivo sociale è quello stabilito e distribuito dal C. C.

Art. 22 — Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere presentate al C. C. entro il 31 Dicembre. Il C. C. provvederà ad inserire dette proposte nell'ordine del giorno del Congresso Nazionale.

Art. 23 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 24 — Il presente Statuto entra in vigore da oggi, 4 Maggio 1947.



UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI

STATUTO

PER LA U. O. E. I.

approvato al I Congresso di Brescia 3-4 Maggio 1947

DOE
DOE
DOE

CREMONA
INDUSTRIA GRAFICA EDITORIALE PIZZORNI
1947

UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI

U. O. E. I.

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI SOCIALI

Art. 1 — È ricostituita l'Unione Operai Escursionisti Italiani (U. O. E. I.) apolitica e aconfessionale. Essa ha per scopo :

- a)* La lotta contro l'alcolismo, gli stupefacenti, i giuochi d'azzardo e la bestemmia ;
- b)* La diffusione nel popolo della conoscenza della montagna, del mare, delle bellezze del proprio Paese ;
- c)* L'educazione fisica, morale ed intellettuale del popolo ;
- d)* La costruzione ed amministrazione di rifugi alpini ;
- e)* La collaborazione con le istituzioni sorte per la conservazione e l'arricchimento del patrimonio forestale e delle bellezze naturali del nostro Paese.

Per l'esplicazione del proprio programma, si serve dei seguenti mezzi :

- a)* Escursioni, visite istruttive, conferenze, lezioni, pubblicazioni, esposizioni, biblioteche ;

b) Pratiche per ottenere riduzioni sui prezzi di viaggio, di entrata e di pernottamento in alberghi e rifugi, acquisti di articoli di equipaggiamento, carte topografiche, pubblicazioni alpine ecc.

ORGANI DELLA U. O. E. I.

Art. 2 — Sono organi dell'Unione:

- a) I Congressi Nazionali;
- b) Il Consiglio Centrale;
- c) I Consigli di Sezione.

DEI SOCI E DELLE QUOTE

Art. 3 — Tutti indistintamente possono chiedere di fare parte dell'Unione. La domanda deve essere controfirmata da due soci vitalizi, sostenitori o effettivi garanti.

L'ammissione spetta al Consiglio della Sezione alla quale è stata diretta la domanda.

È concesso il passaggio di un Socio da una Sezione ad un'altra per cause riconosciute dai Consigli di Sezione interessati.

Art. 4 — Sono stabilite quattro categorie di Soci: Vitalizi, Sostenitori, Effettivi, Aggregati.

Ogni Sezione stabilirà la propria quota sociale. Sono aggregati coloro che hanno un membro della famiglia iscritto come Socio nella categoria Sostenitori od effettivi.

I soci aggregati non hanno diritto alle pubblicazioni.

Durante il servizio militare i Soci sono esonerati dal pagamento della quota.

Non avranno diritto al voto nè potranno coprire cariche sociali, i Soci che non abbiano raggiunto il 18° anno di età e non siano soci da almeno sei mesi.

Le Sezioni potranno esigere per i nuovi soci una tassa di ammissione.

Il rinnovo della quota annuale deve essere fatto entro il mese di Aprile.

La quota di associazione rimane invariata in qualsiasi epoca venga presentata la domanda di ammissione, essendo essa afferente all'anno in corso.

Art. 5 — Ad ogni Socio verrà rilasciata una tessera (unica per tutte le Sezioni) sulla quale sarà applicato un contrassegno ~~Secretario~~ comprovante l'avvenuto pagamento della quota annuale.

Essa darà diritto al libero accesso alle Sedi di tutte le Sezioni, alla partecipazione a qualsiasi manifestazione Uoeina ed alle concessioni accordate all'Unione.

Art. 6 — La qualità di Socio si perde:

a) Per dimissioni inviate per lettera al Consiglio della Sezione non oltre il 31 Ottobre di ogni anno;

b) Per radiazione pronunciata dal Consiglio della Sezione per insolvenza del Socio e per motivi disciplinari e morali;

La radiazione dei Soci spetta al Consiglio della Sezione cui appartengono.

Art. 7 — Le Sezioni corrisponderanno al Consiglio Centrale una somma pari al 10 % delle quote sociali.

DELLE SEZIONI

Art. 8 — La U. O. E. I. è costituita da un numero illimitato di Sezioni.

Art. 9 — Per costituire una Sezione, occorrono almeno venti promotori residenti nella località.

Nelle località nelle quali non è possibile, per mancanza di numero, costituire una Sezione, gli aderenti all' U. O. E. I. potranno iscriversi alla Sezione più vicina.

I promotori dovranno inviare domanda scritta al Consiglio Centrale, impegnandosi all'osservanza del presente Statuto, per la necessaria ratifica.

Art. 10 — Entro un mese dall'avvenuta costituzione ratificata, come detto all'art. 9, la Sezione invierà al Consiglio Centrale, per la necessaria approvazione, il proprio regolamento interno.

Art. 11 — In ogni Comune di massima non potrà esistere che una Sezione. In Comuni di grande estensione, la Sezione dovrà permettere la costituzione di Sottosezioni. Il Presidente od il Segretario di ogni Sottosezione faranno parte di diritto del Consiglio Sezionale.

Per ogni e qualsiasi effetto d'ordine amministrativo, morale e tecnico e regolamentare, le Sottosezioni sono considerate parte integrante della Sezione dalla quale dipendono.

Art. 12 — Le Sezioni potranno consentire la costituzione di gruppi speciali in seno alle stesse ed alle Sottosezioni che, mantenendo inalterato il carattere della U. O. E. I., abbiano a dare maggior incremento alla Istituzione.

Art. 13 — Ogni Sezione gode piena libertà amministrativa ed è retta da un Consiglio che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Art. 14 — È fatto obbligo alle Sezioni di convocare i Soci in Assemblea ordinaria entro il mese di Marzo di ogni anno per l'approvazione della relazione morale - finanziaria, per la nomina del Consiglio e dei Delegati al Congresso.

Il bilancio deve essere chiuso al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 15 — In caso di scioglimento di una Sezione, il patrimonio della stessa e tutto quanto la

stessa è venuta a possedere o ad avere in deposito, resterà affidato al Consiglio Centrale il quale provvederà a farne consegna alla nuova Sezione.

Qualora per qualsiasi ragione non fosse possibile ricostituire la Sezione entro due anni dallo scioglimento, il Consiglio Centrale deciderà sulla destinazione da darsi alle attività della Sezione sciolta, salvo diverse disposizioni dei regolamenti Sezionali.

DEL CONSIGLIO CENTRALE

Art. 16 — Il Consiglio Centrale è l'organo esecutivo della Istituzione.

È formato dai Presidenti o delegati delle Sezioni.

La sede del Consiglio Centrale sarà designata dal Congresso Nazionale dell'U. O. E. I., su richiesta delle Sezioni.

Tutte le Sezioni dell'U. O. E. I. possono proporre la loro candidatura per essere sedi del C. C.

La Sezione che ospiterà il C. C. provvederà ad affidarne la gestione ad una giunta esecutiva composta di 5 membri anche non facenti parte del proprio Consiglio Direttivo. Tra questi verranno eletti il Presidente ed il Segretario.

In aggiunta al C. C. come sopra costituito, dovranno essere designati dal Congresso tre Sindaci

con il compito di controllare la gestione amministrativa del C. C. e darne relazione ogni anno in occasione del Congresso Nazionale.

Art. 17 — Al Consiglio Centrale spetta:

a) dare esecuzione ai deliberati del Congresso Nazionale, curare la rigida osservanza delle disposizioni del presente Statuto;

b) presentare al Congresso Nazionale per la discussione ed approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto, la relazione morale e la situazione generale dei soci.

Il Consumivo verrà chiuso al 31 Dicembre di ogni anno e sarà comunicato alle Sezioni entro il mese di febbraio successivo;

c) indire e disciplinare con appositi programmi speciali congressi e convegni;

d) tutelare con tutti i mezzi a sua disposizione gli interessi delle Sezioni e dei Soci;

e) giudicare in merito a qualsiasi controversia che possa sorgere fra Soci e Sezioni e fra Sezioni e Sezioni. Le parti dissidenti sono obbligate a sottostare a tale giudizio;

f) provvedere alla pubblicazione dei comunicati ufficiali, anche a mezzo di un proprio bollettino mensile e a dare relazione della propria attività alle singole Sezioni possibilmente ogni mese;

g) convocare il Congresso Nazionale Ordinario ed i Congressi Straordinari. Questi ultimi entro due mesi dalla richiesta presentata da almeno un quinto delle Sezioni in regola con i pagamenti; h) presentare alle Sezioni almeno 30 giorni prima della data del Congresso:

l'ordine del giorno del Congresso stesso
le eventuali proposte di modifiche allo Statuto
bilancio preventivo e rendiconto.

DEL CONGRESSO

Art. 18 — La sede del Congresso verrà fissata ogni volta dal Congresso stesso. Le Sezioni hanno l'obbligo di mandare i propri Delegati al Congresso. Tutti i soci possono presenziare al Congresso purchè muniti della tessera in regola con i pagamenti.

Alle discussioni e votazioni hanno diritto di partecipare solo i Delegati delle Sezioni in regola col pagamento delle quote verso il C. C.

Il numero dei Delegati non sarà superiore a tre. I Delegati devono essere soci della Sezione ed essere nominati dal Consiglio della Sezione. Non potranno essere scelti i Sindaci ed i membri della Giunta Esecutiva.

Il Congresso Nazionale Ordinario sarà convocato entro il primo semestre dell'anno e sarà valido qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

Art. 19 — Il Congresso Nazionale Ordinario discuterà e delibererà:

- a) sulla relazione morale e finanziaria del C. C.
- b) sulla sede del C. C.
- c) sulle eventuali modifiche allo Statuto
- d) su tutte le questioni che esulano dalla competenza del C. C.

Nei Congressi Straordinari, che devono essere convocati con almeno 40 giorni di preavviso, si discuterà quanto fu messo all'ordine del giorno dal C. C. almeno 25 giorni prima e comunicate alle Sezioni almeno 15 giorni prima del Congresso.

I Congressi Nazionali Straordinari saranno validi qualora siano presenti i Delegati di almeno una metà delle Sezioni in regola con i pagamenti.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20 — Il vessillo sociale sarà di colore azzurro a forma di gagliardetto della grandezza di circa cm. 100 x 55. Esso porterà la riproduzione del distintivo sociale, il nome della Sezione con eventuale stemma del Comune.

Il distintivo ed il vessillo non potranno assolutamente essere modificati od alterati nè dalle Sezioni nè dai Soci.